

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIREZIONE GENERALE
Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2022

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Vito Gregorio Colacicco** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

La Società **Carlo Fiorino Hospital S.p.A.**, - (ex Casa di Cura Santa Rita s.r.l.) - P. IVA 00273480731 – codice regionale **99988** - rappresentata legalmente da **Dr. Giuseppe Straziota** nato il 17/01/1970 a Bari - istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica – Branca 73** – ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come “Erogatore”, dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. - n. 445/2000 e s.m.i. , – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 350 del 08/03/2021;

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2022** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n. **1399** del **29.06.2022** -con la quale la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella **tabella in allegato**;
2. l'importo di **€ 154.657,75** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a **€ 12.888,15** per ogni singolo erogatore non aggregato;
3. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali;
4. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 2
Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,
Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna :
 - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio – Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
 - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
 - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2% pari a € 404,44.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
 5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.

6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (n.d.r.: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. Eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;

- 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“ Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” .

ART. 9

Disposizioni derivanti dall'applicazione delle misure di cui alla DGR n. 350 del 16/03/21

Allo stato, per l'anno 2022, la Regione Puglia non ha dettato indicazioni in merito rispetto a quanto contenuto nella DGR n. 350/2021 e, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, si stabilisce :

1. di eliminare le regressioni tariffarie ove previste e quindi di espungere dalla DGR n. 1400 del 03/08/2007 quanto riportato nelle sezioni prestazioni specialistiche settore privato. Di conseguenza a far tempo dal 1° gennaio 2022 tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario regionale vigente (DGR n. 2111/2020) e comunque fino alla concorrenza dei tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni extra regionali, che non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria;
2. di espungere dal contratto tipo le accezioni riportate al comma 2 lettera A e B dell'Art. 3 del contratto in ordine alle tariffe regressive, che si intendono interamente cassate;
3. di prevedere, limitatamente all'anno 2022, che l'erogazione delle prestazioni è vincolata all'obbligo del rispetto del dodicesimo dei tetti mensili come previsto dall'art. 1 dello schema tipo dell'accordo contrattuale regionale. Resta in capo agli erogatori l'obbligo di garantire le prestazioni per l'intero anno;
4. di ridistribuire all'interno della singola branca di afferenza le risorse non utilizzate durante l'anno 2022, così come previsto dal punto 5 della DGR n. 350/2021.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale ASL/TA Dott. Vito Gregorio Colacicco	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera, 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni), 6 (Adempimenti della Asl), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali)**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Firma dell' Erogatore:

ELENCO PRESTAZIONI PATOLOGIA CLINICA

Codice Nomenclatura	Denominazione Estesa Catalogo
90.04.5	ALANINA AMINOTRASFERASI (ALT) (GPT) (S/U)
90.05.1	ALBUMINA (DU/S/U)
90.06.4	ALFA AMILASI (S/U)
90.07.5	AMMONIAC (P)
90.08.3	ASPARTATO AMINOTRASFERASI (AST) (GOT) (S/U)
90.10.1	BETA2 MICROGLOBULINA (S/U)
90.10.4	BILIRUBINA TOTALE
90.10.5	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
90.11.1	C PEPTIDE
90.11.2	C PEPTIDE - DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO (S)
90.11.4	CALCIO TOTALE (DU/S/U)
90.11.3	CLORURO (DU/S/U)
90.13.5	COBALAMINA (VIT. B12) (S)
90.14.1	COLESTEROLO HDL
90.14.2	COLESTEROLO LDL
90.14.3	COLESTEROLO TOTALE
90.14.4	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
90.15.4	CREATINCHINASI (CPK O CK)
90.15.5	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
90.16.3	CREATININA (DU/LA/S/U)
90.16.4	CREATININA CLEARANCE
90.19.2	ESTRADIOLO (E2) (S/U)
90.21.3	FECI (ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI PROD. DI DIGESTIONE PARASSITI))
90.21.4	FECI SANGUE OCCULTO
90.22.3	FERRITINA (SGIER)
90.22.3	IFERRITINA (P)
90.22.4	IFERRO (DU/S)
90.22.3	FOLATO (SGIER/S)
90.22.3	FOLLITROPINA (FSH) (S/U)
90.21.5	FOSFATASI ALCALINA
90.24.5	FOSFORO
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) (S/U)
90.26.4	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO) (DETERMINAZIONI)
90.26.5	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO) (DETERMINAZIONI)
90.27.1	GLUCOSIO (DU/LA/P/S/U)
90.27.3	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA) (U)
90.27.4	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) (S/U)
90.28.1	Hb - EMOGLOBINA GLICATA
90.28.4	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA (S/U)
90.28.5	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI) MAX (S)
90.29.1	INSULINA (S)
90.29.2	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) (F-S)
90.30.2	LIPASI (S)
90.32.3	LUTEOTROPINA (LH) (S/U)
90.32.5	MAGNESIO TOTALE (SGIER, DU/S/U)
90.33.4	MICROALBUMINURIA
90.35.5	PARATORMONE (PTH) (S)
90.37.4	POTASSIO (DU/S/U)
90.38.1	PROGESTERONE (S)
90.38.2	PROLATTINA (PRL) (S)
90.38.4	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE (S)
90.38.5	PROTEINE (DU/S/U)
90.40.4	SCODIO (DU/S/U)
90.41.3	TESTOSTERONE (P/U)
90.41.5	TIREOGLOBULINA (TG)
90.42.1	TIREOTROPINA (TSH)
90.42.3	TIROXINA LIBERA (FT4)
90.42.4	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
90.42.5	TRANSFERRINA (S)
90.43.2	TRIGLICERIDI
90.43.3	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
90.43.5	URATO (DU/S/U)
90.44.1	UREA (DU/S/U)
90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90.44.5	VITAMINA D
90.51.4	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
90.54.4	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
90.55.1	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
90.55.2	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
90.55.3	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
90.56.1	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)
90.56.3	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
90.56.5	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
90.57.5	ANTI-TROMBINA (II) FUNZIONALE
90.60.2	COMPLEMENTO: C3-
90.60.2	COMPLEMENTO: C3 ATT.
90.60.2	COMPLEMENTO: C4
90.61.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. F. L.
90.64.2	FATTORE REUMATOIDE
90.65.1	FIBRINOGENO FUNZIONALE
90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2
90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbE, ECC.)
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IGA
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IGG
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IGM
90.70.5	LEUCOCITI (CONTEGGIO) ((SG))
90.71.3	PLASTINE (CONTEGGIO) ((SG))
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
90.74.2	REAZIONE DI WAALER ROSE
90.74.5	RETICULOCITI (CONTEGGIO) ((SG))
90.75.2	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90.75.5	TEMPO DI TROMBINA (TT)
90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
91.17.1	VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI
91.17.2	VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IGM
91.19.5	VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI
91.21.1	VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
91.21.3	VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) ANTICORPI ETEROFILII TEST RAPIDO
91.17.5	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBCAG
91.18.1	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBCAG IGM
91.18.2	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBSAG

91 18 1	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBSAG
91 18 4	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBEAG
91 18 5	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBSAG
91 22 4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV 1-2) ANTICORPI
91 58 3	ANTICORPI ANTI-TRANSGLUTAMINASI (TTG) (IGG, IGA)
90 82 4	VALORE EMATOCRITO
90 82 5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMATIE (VES)
90 49 5	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
90 61 1	CRIOGLOBULINE RICERCA
90 93 4	ESAME CULTURALE - LIQUIDO SEMINALE
90 93 4	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
90 91 3	ESAME CULTURALE - TAMPONE FARINGEO
90 91 5	ESAME CULTURALE - TAMPONE LINGUALE
90 91 5	ESAME CULTURALE - TAMPONE NASALE
90 91 5	ESAME CULTURALE - TAMPONE NASALE - STAFFILOCOCCO AUREO
90 91 5	ESAME CULTURALE - TAMPONE NASALE - STREPTOCOCCO B
90 91 5	ESAME CULTURALE - TAMPONE TONSILLARE
90 93 5	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGEO NASALE
90 93 5	ESAME CULTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO - STAFFILOCOCCO AUREO
90 94 2	ESAME CULTURALE (ESSUDATO ORO-FARINGEO - STREPTOCOCCO B EMGLITICO A)
90 94 2	ESAME CULTURALE DELL'URINA (URINOCOLTURA)
90 94 2	ESAME CULTURALE DELL'URINA (URINOCOLTURA) - URINE DA CATERETE
90 94 3	ESAME CULTURALE DELL'URINA (URINOCOLTURA) - URINE DA SACCHETTO
90 94 3	ESAME CULTURALE DELLE FECEI (COPROCOLTURA) - RICERCA SALMONELLE
90 94 3	ESAME CULTURALE DELLE FECEI (COPROCOLTURA)
90 94 3	ESAME CULTURALE DELLE FECEI (COPROCOLTURA) - RICERCA SHIGELLE
91 08 5	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O (T.A.S.)
91 09 1	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B
91 09 4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
91 14 1	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
91 14 1	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
91 08 1	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOL. MEDIANTE AGGLUTIN. "WIDAL-WRIGHT")
90 31 4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
91 26 4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
91 11 1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) (VDRL) (RPR)
90 83 1	BATTERI ANTIBIOGRAMMA CULTURA (ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
90 88 2	BRUCELLE ANTI-CORPI (TITOLAZ. MEDIANTE AGGLUTINAZ.)
90 52 4	ANTICORPI ANTINUCLEO (ANA)
91 10 4	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITATIVA)
91 10 5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTITATIVA)
90 05 5	ALFA 1 FETOPROTEINA (S/LA/AB)
90 47 3	anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA)
90 27 3	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA "U")
90 27 4	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT BETA FRAZIONE LIBERA) (S.U.)
90 27 5	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT BETA MOLECOLA INTERA)
90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH P)
90054	ALFA 1 ANTI (TRIPSINA) (S)
90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA (S)
90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA (S/U)
90061	ALFA 2 MACROGLOBULINA
90081	ANDROSTERONE GLUCUCORONIDE (S)
90084	APOLIPOPROTEINA ALFA
90085	APOLIPOPROTEINA B
90091	APTOGLOBINA
90093	BARBITURICI
90094	BENZODIAZEPINE
90102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATI)
90115	CALCITONINA
90123	CARBAMAZEPINA
90151	CORPI CHETONICI
90152	CORTICOTROPINA (ACTH) (P)
90153	CORTISOLO (S/U)
90181	CREATINCHINASI (ISOENZIMI)
90182	CREATINCHINASI (ISOFORME)
90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA S)
90183	DROGHE D'ABUSO ANFETAMINA, CAFFEINA, CANNABINOIDI, COCAINA, ERONIA, LSD
90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI ACETAMINOFENE PARACETAMOLO SALICILATI
90211	FARMACI DIGITALI
90234	FOSFATASI ACIDA
90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
90243	FOSFATO INORGANICO (S/U/DU)
90276	GLUTAMATO DEIDROGENASI
90303	LIPOPROTEINA (A)
90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
90324	LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH) DOSAGGI SERIATI DOPO GHRH O ALTRO STIMOLO (S)
90325	EMOGLOBINA (S/U)
90346	OMOCISTEINA (S/U)
90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) (P/U)
90352	ORMONI, DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (S) (FSH LH TSH CORTISOLO)
90352	ORMONI, DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (S) (17 OH P ACTH GH)
90383	PROLATTINA (PRL) DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (S)
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) INCLUSO DOSAGGIO PROTEINE TOTALI
90406	SOMATOMEDINA C
90412	TEOFILLINA
90417	TELOPEPTIDE
90422	TIREOTROPINA (TSH) DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (S)
90436	TROPONINA T
90442	URINE CONTA DI ADDIS
90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
90465	ANTICOAGULANTE LUPUS LIKE (LAC)
90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG IGS IGM)
90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
90493	ANTICORPI ANTI (ERITROCITI) (TEST DI CROMBS INDIRETTO)
90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG IGA)
90495	ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI
90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AAA)
90516	ANTICORPI ANTI ISTONI
90517	ANTICORPI ANTI ITOI
90538	ANTICORPI ANTI SCL 70
90539	ANTICORPI ANTI SM
9053A	ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)
90546	ANTICORPI ANTI SSA
90547	ANTICORPI ANTI SSB
90566	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) FRAZIONE LIBERA
90571	ANTIGENE TA 4 (PSA)

90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI (TEST DI COOMBS DIRETTO)
90614	D - DIMERO (EIA)
90615	D - DIMERO (TEST AL LATTICE)
90616	DU VARIANTE RICERCA
90621	EMAZIE (CONTEGGIO) EMOGLOBINA
90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)
90644	FENOTIPO RH
90645	FIBRINA/FIBRINOGENO PROD DEGRADAZIONE (FDP/FSP) (S/U)
90653	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)
90662	Hb - EMOGLOBINA (SG/LA)
90681	IGE SPECIFICHE ALLERGICHE QUANTITATIVO PER OGNI ALLERGENE(PANNELLO FINO A 17 ALLERGI)
90682	IGE SPECIFICHE ALLERGICHE SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
90683	IGE TOTALI
90692	IMMUNOFISSAZIONE
90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA MICROSCOPICA)
90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO)
90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE (P)
90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE (P)
90724	PROTEINA S LIBERA (P)
90725	PROTEINA S TOTALE (P)
90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI ZIMMEL)
90744	RESISTENZA OSMOTICA GLOBULARI (CURVA)
90772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
90823	TROPONINA I
90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C.)
90854	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIF DIRETTA IN MATERIALE BIOLOGICO(AGGLUTINAZIONE)
90861	BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA HAS
90862	BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA HAS
90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI (ESCLUSO CONTA BATTERICA URINARIA)
90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA COLORAZ. DI ROUTINE GRAM, BLU DI METILENE) O A FRESCO
90871	BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALE BIOLOGICO DIVERSI SAGGIO DI INIBIZIONE DELLA CRESCITA
90875	BORRELLIA BURGDORFII ANTICORPI (E.I.A.)
90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
90884	CAMPYLOBACTER DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
90885	CAMPYLOBACTER ESAME CULTURALE HAS
90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
90933	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA COMPLETA MICRORGANISMI E LIEVITI PATOGENI
90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
90946	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA
90947	GIARDIA ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
90949	ESAME CULTURALE SERIATODI URINE PRIMO MITTO, MITTO INTERMEDIO LIQUIDO PROSTATICO O SEMINALE (TEST DI STAMEY)
90952	COMPRESA RICERCA MICOPLASMA UROGENITALI NEL LIQUIDO PROSTATICO O SEMINALE. ESCLUSO EVENTUALE MASSAGGIO CROSTALICO
90973	Neisserie anticorpi (e.i.a.)
90973	MICETI LIEVITI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)
90974	MICETI LIEVITI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
90983	MICETI LIEVITI IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE
90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
91024	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL NEELSEN, KIJIJUM, AJRAMITIA RODAMINA)
91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
91074	SALMONELLE DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
91075	SALMONELLE DA CULTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
91076	SALMONELLE ESAME CULTURALE HAS
91073	SALMONELLE ANTICORPI(TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) WIDAL
91081	SHIGELLA DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITATIVA MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) TPHA - TPPA
91116	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTICARDIOLIPINATI(FLOCCULAZIONE) (VDRL) (RPR) QUANTITATIVA
91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)
91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)

TOTALE 274 ESAMI

CARLO FIORINO HOSPITAL S.p.A.
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 Dott. GIUSEPPE STRAZIOTA
 Dott. GIUSEPPE STRAZIOTA

Codice nomenclatore	Denominazione estesa esame
90835	Ibridazione NAS in materiali biologici per acidi nucleici batterici
90903	Ricerca diretta Clamidia
91115	Ibridazione NAS in materiali biologici per acidi nucleici virali
91173	HBV acidi nucleici Ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)
91174	HBV Acidi nucleici ibridazione diretta
91192	HBV DNA polimerasi
91193	HCV RNA qualitativo
91194	HCV RNA quantitativo
91202	Tipizzazione genomica HCV
90042	Adrenalina (P)
90043	Adrenalina (U)
90124	Catecolamine Totali Urinarie
90181	Dopamina (S/U)
90203	Farmaci antiaritmici
90205	Farmaci antitumorali
90282	Idrossiprolina U.
90375	Primidone
90505	Anticorpi antiinsulinapancreatica (ICA)
90515	Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)
90521	Anticorpi anti mitocondri (AMA)
90522	Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)
90523	Anticorpi anti muscolo striato (cuore)
90525	Anticorpi anti organo
90531	Anticorpi anti ovaio
90543	Anticorpi anti surrene
90881	Borrelia burgdorferi anticorpi (I.F.)
91101	Toxoplasma anticorpi (Titolazione mediante Immunofluorescenza)
90103	Treponema pallidum anticorpi (I.F.) (FTA-ABS)
91244	Virus Morbillo anticorpi (I.F.)
91252	Virus Parotite anticorpi (I.F.)
91261	Virus respiratorio sinciziale anticorpi (I.F.)
91272	Virus varicella zoster anticorpi (I.F.)
90481	Anticorpi-anti cellule parietali gastriche (PCA)
90482	Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA)

CARLO FIORINO HOSPITAL SPA
 L'AMMINISTRATORE DELEGATO
 Dott. GIUSEPPE STRAZIOTA

Il Professionista/ il Legale Rappresentante
 della **Struttura Erogante**

Data _____